

*Relazione illustrativa*

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE**  
**“Disciplina del sistema turistico regionale”**

**Premesse**

Il presente progetto di legge regionale è stato elaborato dal Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo con la collaborazione attiva del Servizio Politiche Turistiche e Sportive e del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva, venendo incontro a precise esigenze di armonizzazione e di semplificazione della normativa del turismo, i cui ritocchi nel corso del tempo si sono stratificati sulla normativa originaria determinando, spesso, confusione negli Uffici chiamati ad applicare la norma oltre che nella platea dei destinatari della stessa.

Si è ritenuto che riunire in un unico documento la pletora di norme di settore, attuando, al contempo, un’opera di ripulitura di norme estremamente risalenti nel tempo, potesse essere un valido strumento per i destinatari pubblici e privati della norma.

Il filo conduttore è stata la “semplificazione”. La normativa calata nelle situazioni reali, e non nelle fattispecie astratte, si dimostra spesso insufficiente o inadeguata a regolamentare condotte, oltre che costituire aggravii burocratici aventi costi non indifferenti sull’Ente e sugli utenti. Con questo testo di legge si è fatta la scelta di inquadrare nella giusta cornice normativa le definizioni e i principi che presiedono ai vari ambiti del turismo, lasciando a norme secondarie la disciplina di dettaglio.

Il progetto di legge è strutturato in cinque titoli:

- TITOLO I (Sistema organizzativo del turismo)
- TITOLO II (Strutture ricettive turistiche)
- TITOLO III (Disposizioni comuni per le strutture ricettive)
- TITOLO IV (Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)
- TITOLO V (Professioni turistiche)
- TITOLO VI (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)
- TITOLO VII (Vigilanza, controllo e sanzioni)

Il **TITOLO I (Sistema organizzativo del turismo)** costituisce l’architroave su cui poggia il progetto di legge poiché disciplina le finalità, i soggetti, la programmazione, cammini e itinerari, la promozione del turismo e l’accoglienza, in cui sono riprese, sintetizzate e riviste le norme attualmente vigenti, nello specifico: L.R. n. 54/1997 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), L.R. n. 15/2015 (Il sistema di Governance turistica regionale), L.R. n. 52/2017 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi), L.R. n. 9/2018 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco).

**L’art. 1** del pdlr è la norma introduttiva del Titolo I che definisce l’oggetto e le finalità ed è la norma introduttiva del Capo I.

**Gli articoli 2 e 3** del pdlr, nell’ambito dell’organizzazione turistica regionale, individuano, rispettivamente, funzioni e compiti della Regione e dei Comuni.

**L'art. 4** del pdlr disciplina la possibilità per i Comuni di associarsi per svolgere le funzioni ad essi assegnate dalla norma in ambito turistico, nonché, per gli organismi della governance turistica regionale, di svolgere attività di valorizzazione e promozione turistica, ivi compresa la gestione dei sistemi di informazione e accoglienza turistica (IAT).

**L'art. 5** del pdlr istituisce l'Osservatorio regionale sul turismo, demandando a successiva delibera di Giunta composizione e modalità di svolgimento delle attività.

**L'art. 6** del pdlr introduce il Capo II "Il sistema di Governance turistica regionale", definendo oggetto e finalità. In questo Capo si è riprodotto il contenuto della L.R. n. 15/2015, cercando di correggere ciò che è emerso dall'applicazione pratica di questa legge, confermando, tuttavia, la centralità dei processi di aggregazione fra soggetti pubblici e privati.

**L'art. 7** del pdlr introduce, fra i soggetti della Governance, i *Distretti Turistici* di derivazione nazionale, precisando che non assumono alcuna soggettività giuridica dovendo operare per il tramite degli altri organismi della Governance.

**L'art. 8** del pdlr è dedicato ai *Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico*, soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, che, anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, svolgono attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta.

**L'art. 9** del pdlr individua gli "*Ambiti territoriali turisticamente rilevanti*" in cui operano le DMC e la PMC. Vengono indicati tre distinti ambiti: mare, collina, montagna, con espresso rinvio alla Giunta regionale dell'individuazione in concreto degli ambiti turisticamente rilevanti.

**Gli articoli 10 e 11** del pdlr prevedono, rispettivamente, la definizione di Destination Management Company (DMC) e il contenuto delle attività e funzioni alla stessa attribuita dalla legge.

**Gli articoli 12 e 13** del pdlr prevedono, rispettivamente, la definizione di Product Management Company (PMC) e il contenuto delle attività e funzioni alla stessa attribuita dalla legge. Si segnala che, rispetto alla normativa vigente, viene introdotto il principio che la PMC opera anche in qualità di Polo di Innovazione per il dominio "turismo" e che, in tale veste, può operare in qualità di Agenzia Regionale per lo Sviluppo Turistico.

**L'art. 14** del pdlr indica le modalità di *Riconoscimento delle DMC e delle PMC*. Le linee guida operative per l'attuazione della Governance sono rimesse a delibera di Giunta.

**L'art. 15** del pdlr introduce il Capo III dedicato alla "Programmazione Regionale" individuando nel *Piano Strategico Regionale del Turismo* lo strumento programmatico dello sviluppo del turismo in Abruzzo di cui fissa gli obiettivi strategici. Il Piano ha cadenza triennale e viene approvato dal Consiglio.

**L'art. 16** del pdlr dà corpo al *Piano strategico regionale del turismo* in quanto prevede che la Giunta, con cadenza annuale, deve dare attuazione alle linee programmatiche di cui all'art. 15, individuando fonti di finanziamento, soggetti attuatori e modalità di attuazione.

**L'art. 17** del pdlr istituisce una *Cabina di Regia*, all'interno del Dipartimento competente in materia di turismo, a supporto della funzione di indirizzo e programmazione.

**L'art. 18** del pdlr rimette a un *Disciplinare attuativo* la normativa di dettaglio, strettamente procedurale, degli istituti regolamentati dalla presente legge, sopperendo, in questo modo, alla duplice

esigenza di semplificazione del dettato normativo che diventa uno strumento più agile, e di adeguamento del settore turistico, sempre all'avanguardia.

**L'art. 19** del pdlr introduce il Capo IV “Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi”, istituendo, da principio, l'*Elenco regionale delle Località Turistiche*.

**L'art. 20** del pdlr disciplina la *Promozione e la valorizzazione di cammini, sentieri e itinerari turistico-culturali e religiosi* che, almeno, in parte, ricadono nel territorio regionale, riconfermando il ruolo strategico nel turismo regionale, già presente nella vigente normativa della L.R. 52/2017.

**L'art. 21** del pdlr prevede il *Registro Regionale dei Cammini*, la cui disciplina di dettaglio su criteri e requisiti strutturali è rimessa a delibera di Giunta.

**L'art. 22** del pdlr introduce il Capo V su “Accoglienza e promozione turistica” ed è dedicato agli Interventi per la promozione e commercializzazione ad opera degli organismi della Governance regionale che devono essere articolati in progetti organici. La Regione inserirà nel programma turistico annuale gli interventi secondo una graduatoria di priorità, privilegiando le proposte provenienti da aggregazioni con un occhio di riguardo per quelle composte da giovani e da donne.

**L'art. 23** del pdlr, ad analogia del precedente articolo, promuove il riconoscimento degli Interventi a favore della promozione delle risorse turistiche locali, a livello di informazione e accoglienza proposte da Enti Locali e dai parchi. Anche in questo caso gli interventi devono essere proposti dai richiamati soggetti sotto forma di proposta organica. Quelli ammissibili rientreranno nel programma turistico annuale.

**L'art. 24** del pdlr è destinato al *Sistema Informativo Turistico di destinazione* costituito da uffici e punti di informazione turistica. Questi ultimi possono essere gestiti da una serie di soggetti, pubblici e privati, individuati dal successivo art. 25. Alla Regione competono il coordinamento e il controllo degli standard qualitativi e quantitativi oltre che il rilascio all'autorizzazione uffici e punti IAT.

**L'art. 25** del pdlr disciplina gli *Uffici di informazione e accoglienza turistica*, salvaguardando le modifiche normative varate di recente.

**L'art. 26** del pdlr dà mandato alla Giunta regionale di individuare i *Comuni turistici* al fine dell'imposta di soggiorno di cui al D. Lgs. n. 23/2011.

**L'art. 27** del pdlr è dedicato al riconoscimento e alla promozione delle Pro Loco riconosciute come associazioni che hanno finalità di promozione turistica.

Il **TITOLO II** è dedicato alle **strutture ricettive turistiche**.

Il **CAPO I** disciplina espressamente le **strutture ricettive alberghiere**.

Per la prima volta sono disciplinate a livello legislativo le strutture alberghiere, con l'esatta individuazione delle diverse tipologie.

**L'art. 28** del pdlr introduce la materia, con l'indicazione dell'oggetto.

**L'art. 29** del pdlr detta le definizioni delle varie tipologie alberghiere che sono: albergo, residenza turistica-alberghiera, condhotel, albergo diffuso.

**L'art. 30** del pdlr concede alle suddette tipologie la possibilità di variare la denominazione in ragione di particolarità quali il vertice della classificazione alberghiera, oppure l'ubicazione, o ancora i servizi offerti.

**L'art. 31** del pdlr disciplina espressamente le dipendenze alberghiere fissandone i confini dalla casa madre poiché trattasi di strutture di pertinenza della struttura alberghiera principale.

**L'art. 32** del pdlr prevede delle specificazioni aggiuntive in relazione alla peculiarità dei servizi offerti che saranno individuati con il Disciplinare attuativo.

**L'art. 33** del pdlr introduce il **Capo II**, dedicato alle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante, circoscrivendone l'oggetto alle seguenti strutture: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, marina resort, riproducendo, in tale Capo, il contenuto della L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 *Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta*.

**L'art. 34** del pdlr detta la definizione dei *Campeggi*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 35** del pdlr detta la definizione dei *Villaggi Turistici*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 36** del pdlr prevede la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" per campeggi e villaggi turistici con classificazione minima di 3 stelle.

**L'art. 37** del pdlr disciplina le Aree destinate alla ricettività all'aria aperta con precise indicazioni di carattere urbanistico che i Comuni devono recepire nei propri strumenti urbanistici.

**L'art. 38** del pdlr detta la definizione delle *Aree di sosta*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 39** del pdlr individua altre due tipologie di campeggi, mettendo ordine nella pluralità di tipologie attualmente vigenti con la L.R. n. 16/2003 non facilmente identificabili.

**L'art. 40** del pdlr detta la definizione dei *Campeggi Temporanei*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 41** del pdlr è una norma di rinvio alla L.R. n. 33/2000 relativamente ai Parchi campeggio, i campeggi auto organizzati e i campeggi itineranti.

**L'art. 42** del pdlr indica le *modalità di gestione delle aree di sosta* che sono gestite direttamente dai Comuni o, indirettamente con gestori pubblici o privati, previa convenzione. Si stabilisce che anche la sosta in queste aree è soggetta alla rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

**L'art. 43** del pdlr prevede dei contributi in conto capitale a favore dei Comuni che realizzano le aree di sosta di cui all'art. 38, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

**L'art. 44** del pdlr detta la definizione dei *Marina Resort*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 45** del pdlr introduce il **Capo II** in materia di **Strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche** e ne definisce l'oggetto con l'indicazione delle diverse tipologie destinate all'ospitalità extralberghiera. Nel Capo II sono riprodotti i contenuti, aggiornati, della L.R. 28 aprile 1995, n. 75 *Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere*

**L'art. 46** del pdlr detta la definizione delle *Case per Ferie*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 47** del pdlr detta la definizione degli *Ostelli*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 48** del pdlr detta la definizione dei *Rifugi Escursionistici*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 49** del pdlr detta la definizione dei *Rifugi Montani*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 50** del pdlr indica i periodi di apertura dei rifugi.

**L'art. 51** del pdlr detta disposizioni per la gestione dei rifugi e per il gestore.

**L'art. 52** del pdlr detta la definizione del *Bivacco fisso*.

**L'art. 53** del pdlr apre la Sezione sulle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, indicando i requisiti comuni a tutte le diverse tipologie.

**L'art. 54** del pdlr detta la definizione degli *Affittacamere*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 55** del pdlr detta la definizione dei *Bed and Breakfast*, indicando requisiti e caratteristiche, riprendendo i contenuti, aggiornati della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 *Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast*.

**L'art. 56** del pdlr detta la definizione delle *Case e Appartamenti per Vacanze*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 57** del pdlr detta la definizione dei *Residence*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 58** del pdlr detta la definizione delle *Residenze di Campagna*, indicando requisiti e caratteristiche.

**L'art. 59** del pdlr stabilisce disposizioni di carattere urbanistico per le residenze di campagna.

**L'art. 60** del pdlr stabilisce quali sono i servizi base di ospitalità turistica delle strutture ricettive extralberghiere.

**L'art. 61** del pdlr offre l'opportunità di individuare soluzioni turistico-ricettive innovative al fine di ampliare l'offerta ricettiva turistica.

**L'art. 62** del pdlr stabilisce le caratteristiche delle *Locazioni Turistiche*.

**L'art. 63** del pdlr introduce il **TITOLO III** riservato alle **Disposizioni comuni** che si applicano a tutte le strutture ricettive. Nello specifico, l'art. 63 stabilisce che l'avvio dell'attività è soggetta a SCIA.

**L'art. 64** del pdlr stabilisce il contenuto della SCIA.

**L'art. 65** del pdlr si pone l'intento di valorizzare le produzioni tipiche regionali esortando le strutture alberghiere ed extralberghiere a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore agroalimentare e artigianale per i servizi di ristorazione e promozione. I prodotti tipici e tradizionali sono esattamente individuati dal presente articolo.

**L'art. 66** del pdlr stabilisce che la cessazione dell'attività ricettiva è soggetta a comunicazione al SUAP. Definisce, inoltre, le modalità temporali, e suoi effetti, della sospensione dell'attività.

**L'art. 67** del pdlr definisce le modalità di attuazione della Classificazione delle strutture ricettive, di competenza regionale. Il controllo compete, invece, ai Comuni. Nel presente articoli e seguenti sono riportati i contenuti della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 *Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi* e sue successive modificazioni.

**L'art. 68** del pdlr definisce le modalità di presentazione di *modifiche e variazioni* che interessano le strutture ricettive in attività.

**L'art. 69** del pdlr fissa in cinque anni la *validità della classificazione*; entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio, deve essere presentata una SCIA di conferma o revisione della classificazione.

**L'art. 70** del pdlr pone in carico al Comune, organo di vigilanza e controllo, l'onore di procedere a *revisione della classificazione* su proposta dell'Autorità di sicurezza, ovvero sanitaria, e del Dipartimento regionale competente.

**L'art. 71** del pdlr è dedicato al Codice Identificativo di Riferimento – CIR che identifica ciascuna struttura ricettiva nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione.

**L'art. 72** del pdlr dispone l'utilizzo di un sistema informativo (SITRA) per l'invio dei dati statistici.

**L'art. 73** del pdlr è dedicato alle comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive, le cui modalità sono rimesse al Disciplinare attuativo.

**L'art. 74** del pdlr pone su titolari e gestori delle strutture ricettive l'onere di comunicare al Dipartimento competente i periodi di apertura.

**L'art. 75** del pdlr fissa, invece, le modalità della comunicazione.

**L'art. 76** del pdlr impone l'obbligo di esporre pubblicamente i prezzi dei servizi praticati.

**L'art. 77** del pdlr dispone che la rilevazione statistica è effettuata dal Dipartimento competente tramite la piattaforma SITRA.

**L'art. 78** del pdlr è relativo all'obbligo che ricade su gestori e titolari della trasmissione dei dati su arrivi e partenze all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**L'art. 79** del pdlr è relativo all'elaborazione e trasmissione dei dati all'ISTAT che ricade sul Dipartimento competente.

**L'art. 80** del pdlr *Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo*, stabilisce che la Regione Abruzzo utilizza sistemi informatici per la trasmissione dei dati statistici.

**L'art. 81** del pdlr apre il **TITOLO IV**, dedicato al **Sostegno regionale delle imprese operanti nel settore del turismo**, la cui finalità è quella di promuovere le azioni volte all'ammodernamento e alla qualificazione del patrimonio turistico-ricettivo esistente, oltre che alla realizzazione di nuove strutture ricettive. In tale Titolo sono riportati i contenuti, aggiornati e semplificati, dell'attuale L.R. 28 aprile 2000, n. 7 *Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo*.

**L'art. 82** del pdlr individua i destinatari delle azioni di sostegno e le attività finanziabili.

**L'art. 83** del pdlr indica nella Giunta regionale l'organo competente a stabilire i *Programmi di Attuazione* in cui sono presenti obiettivi, soggetti, risorse economiche e modalità di erogazione degli aiuti.

**L'art. 84** del pdlr costituisce un apposito *Fondo di dotazione finanziaria* cui confluiscono tutte le somme ivi indicate.

**L'art. 85** del pdlr stabilisce gli interventi suscettibili di sostegno economico.

**L'art. 86** del pdlr prevede la possibilità per la Regione di gestire gli Avvisi per il tramite di una società in house.

**L'art. 87** del pdlr impone un vincolo di destinazione non inferiore a 10 anni per le strutture che siano state finanziate.

Tutto il **TITOLO V** è destinato alla disciplina delle professioni turistiche.

Gli **articoli da 88 a 100** ripropongono esattamente il contenuto della L.R. 39/1987, modificata dalla L.R. 5 maggio 2015, n. 9, cui questa relazione rinvia non avendo apportato alcuna innovazione legislativa.

La materia disciplinata in dette norme, cioè guide turistiche e accompagnatori turistici, è di concorrenza statale, pertanto non viene modificata in assenza della normativa statale di cornice, tutt'ora mancante.

Il **TITOLO VI** detta le disposizioni in materia di agenzia di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico.

Anche in questo caso si è ripresa la legislazione vigente contenuta nella L.R. 44/2017 innovandola al contenuto del D. Lgs. 62/2018 di recepimento della Direttiva UE n. 2015/2302 che ha modificato il D. Lgs. 79/2011 relativamente ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ed effettuando la manutenzione normativa laddove necessaria.

**L'art. 101** del pdlr stabilisce finalità e principi del Titolo VI.

**L'art. 102** del pdlr stabilisce le competenze della Regione Abruzzo in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi.

**L'art. 103** del pdlr pone in capo ai Comuni le competenze amministrative in materia di agenzia di viaggi.

**L'art. 104** del pdlr contiene la definizione e il contenuto delle attività delle agenzie di viaggi.

**L'art. 105** del pdlr definisce le altre attività che le agenzie di viaggi possono svolgere.

**L'art. 106** del pdlr detta le disposizioni relative all'apertura e all'esercizio dell'attività di agenzia viaggi.

**L'art. 107** del pdlr disciplina l'apertura di uffici temporanei.

**L'art. 108** del pdlr fa riferimento alla banca dati nazionale INFOTRAV che deve essere costantemente aggiornata a cura dei Comuni poiché contiene l'elenco e la storia amministrativa di tutte le agenzie di viaggi operanti in Italia.

**L'art. 109** del pdlr è un articolo molto importante, modificato ai sensi del D. Lgs. 62/2018, poiché stabilisce la tipologia di assicurazione che le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare: a) polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore; b) idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento. Tutte le polizze, compresi i rinnovi, devono essere inviati ai Comuni territorialmente competenti.

**L'art. 110** del pdlr pone in capo alle agenzie di viaggi precisi obblighi di informazioni ai viaggiatori.

**L'art. 111** del pdlr disciplina le modalità di denominazione delle agenzie di viaggi e gli orari di apertura al pubblico.

**L'art. 112** del pdlr contiene riferimenti alle modalità con le quali le agenzie possono chiudere temporaneamente l'attività.

**L'art. 113** del pdlr ripropone l'attuale norma relativa alle attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.

**L'art. 114** del pdlr innova la normativa attuale, poiché limita l'attività di organizzazione di viaggi svolta occasionalmente dalle associazioni. Tale modifica si è resa necessaria ai sensi del D. lgs. 62/2018.

Gli **articoli da 115 a 119** non hanno subito interventi legislativi rispetto alla normativa vigente prevista dalla L.R. 44/2017, in materia di:

art. 115 Uffici di biglietteria

art. 116 Sospensione dell'esercizio

art. 117 Sanzioni amministrative

art. 118 Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi

art. 119 Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo

Il **TITOLO VII Vigilanza, controllo e sanzioni** sulla ricettività turistica si apre con l'**art. 120** che individua nel Comune l'ente deputato ai controlli, ferme restando le competenze riservate alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. Alla Regione Abruzzo compete la verifica sui servizi offerti, anche a seguito delle segnalazioni degli utenti.

**L'art. 121** elenca le *Sanzioni* a carico del titolare delle strutture ricettive che contravviene alle fattispecie ivi identificate.

**L'art. 122** prevede la chiusura dell'attività in caso di recidiva o in caso di esercizio senza titolo.

**L'art. 123** indica il cinque anni il termine di prescrizione, fatte salve le interruzioni a norma del codice civile.

**L'art. 124** prevede la disciplina transitoria fissando a 180 giorni dalla pubblicazione l'efficacia della legge per facilitare l'adeguamento e predisporre i disciplinari attuativi. Le norme da abrogare sono contenute nell'Allegato B.

**L'art. 125** relativo alla norma finanziaria. Innanzitutto si segnala che la legge in oggetto può essere considerata come una legge di riordino (innovativa e meglio strutturata) in materia di turismo regionale, rappresentando quindi una continuità tra la vecchia e la nuova normativa e, che, pertanto, le attività in essa previste, sono contenute nelle vigenti leggi regionali di settore.

Si osserva che la quantificazione della spesa è rappresentata, come limite massimo (tetto di spesa), dalle risorse iscritte annualmente alla Missione 07 (Turismo) Programmi 01 e 02, Titoli 1 e 2 del bilancio regionale.

La copertura finanziaria delle attività e degli interventi previsti nel testo legislativo (dal quale non conseguono direttamente oneri a carico del bilancio regionale) è assicurata, quindi, nei limiti delle disponibilità annualmente previste nelle leggi di bilancio utilizzabili per l'espletamento delle medesime attività e che, comunque, la verifica della necessaria copertura finanziaria è prodromica alla adozione di tutti gli atti preordinati all'attuazione dei programmi previsti nella presente legge.

Trattandosi, infatti, di un "Testo unico", la legge in esame contiene tutti i possibili interventi che saranno di volta in volta calibrati in relazione alle risorse disponibili in ciascun esercizio finanziario; le predette risorse potranno essere incrementate in relazione ad eventuali nuovi programmi da realizzare.



**ALLEGATO A** contiene il prospetto delle sanzioni in materia di agenzia viaggi e turismo di cui al Titolo VI del pdlr.

**ALLEGATO B** contiene il prospetto delle abrogazioni.

Il Direttore Regionale  
**Dott. Germano De Sanctis**  
(Firmato digitalmente)  
Certificatore ARUBA  
Firma digitale n. 6130940002326004  
(valida fino al 18.07.2022)

Il Componente la Giunta  
**Sig. Daniele D'Amario**  
(Firmato digitalmente)  
Certificatore ARUBA  
Firma digitale n. WSREF-85620087437472  
(valida fino al 28/10/2023)